



RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE GARRUTI)

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 2022

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con *referendum* abrogativo

d'iniziativa dei senatori PERILLI, CALDEROLI, PATUANELLI e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2018

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge costituzionale: testo d’iniziativa dei senatori Perilli ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale mira a rafforzare il principale istituto di democrazia diretta del nostro ordinamento, formalizzando il vincolo, già riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per il legislatore che intenda aggirare o eludere l'esito del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione.

La Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, arrivando a riconoscere dei limiti per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria che ripristinava una normativa abrogata per volontà popolare. Tale sentenza ha tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, di tipo flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla « situazione » in cui il corpo referendario ha espresso il suo dissenso: ciò « al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto ».

La proposta aspira a superare questa indeterminatezza temporale e insieme a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario. Nel testo iniziale il periodo era di cinque anni, per simmetria tra esito negativo ed esito positivo della votazione: infatti,

la legge 25 maggio 1970, n. 352, sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti *referendum* per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni.

In sede di esame in Commissione il termine è stato modificato, facendolo coincidere, nel solco delle argomentazioni della Corte, con la fine della legislatura, circostanza di per sé sufficiente a determinare un mutamento del quadro politico; a ulteriore garanzia, è stato previsto un termine minimo di tre anni. Al contempo, per conferire la necessaria flessibilità al sistema, si prevede un *quorum* deliberativo parlamentare qualificato, costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, che consentirebbe di approvare, ove ciò si configurasse come indispensabile, proposte di legge riprodotte della normativa già oggetto di *referendum*.

A livello di contenuto, sempre nel solco della giurisprudenza costituzionale, il divieto di ripristino ha ad oggetto i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della disciplina abrogata.

Inoltre, mediante una modifica alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si è inteso consentire a una minoranza qualificata di parlamentari, pari a un quinto dei componenti di ciascuna Camera, o a trecentomila elettori di attivare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ripristino della normativa abrogata, un controllo di legittimità costituzionale sul rispetto del vincolo introdotto all'articolo 75 della Costituzione. La soluzione è stata preferita rispetto a quella contenuta nel testo originario -che peraltro modificava la legge 11 marzo 1953, n. 87 - che prevedeva di attribuire il

potere di ricorrere al comitato promotore del *referendum*, trattandosi di un soggetto che esaurisce le proprie funzioni con la celebrazione della consultazione referendaria.

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente sono state soppresse le disposizioni modificative della legge n. 352 del 1970 e della legge n. 87 del 1953: introdurre norme costituzionali all'interno di fonti di rango inferiore avrebbe infatti prodotto leggi di natura mista, in parte ordinaria, in parte costi-

tuzionale, con inevitabili conseguenze sulla loro successiva modificabilità.

Il disegno di legge costituzionale, nel testo che la Commissione sottopone all'Assemblea, si compone così di soli due articoli: l'articolo 1, che inserisce un comma, dopo il quarto, all'articolo 75 della Costituzione, e l'articolo 2, che aggiunge un comma all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

GARRUTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERILLI ED ALTRI

Art. 1.

(Modifica all'articolo 75 della
Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Qualora la proposta soggetta a *referendum* sia approvata, il legislatore non può introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970,
n. 352)

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 33 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il medesimo termine, i promotori depositano una memoria concernente l'intento da essi perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata di cui al quarto comma dell'articolo 37 »;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 75 della
Costituzione)

1. *Identico:*

« **La normativa abrogata per referendum non può essere ripristinata nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali prima della fine della legislatura nella quale ha avuto luogo il referendum e comunque non** prima di tre anni **dall'**abrogazione, salvo che con **legge approvata** a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1)

1. All'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **Entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiarati l'illegittimità costituzionale della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per referendum, in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma del-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Perilli ed altri*)

b) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di *referendum*, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 32-bis della legge 11 marzo 1953, n. 87, sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata ».

Art. 3.

(*Modifica alla legge 11 marzo 1953, n. 87*)

1. Dopo l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è aggiunto il seguente:

« Art. 32-bis. 1. Esclusivamente per i profili di cui al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dai promotori del *referendum* di cui al medesimo articolo 75.

2. Per gli effetti del comma 1, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del *referendum* possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n.352.

3. Dal momento del deposito del ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale e fino alla pubblicazione del dispositivo della relativa pronuncia della Corte, gli effetti degli atti amministrativi adottati in applicazione della legge o dell'atto avente forza di legge oggetto del ricorso sono sospesi ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori, nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato ».

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Perilli ed altri*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

€ 1,00